



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1104

Seduta del 09/10/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Gianluca Comazzi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, ERSAF, UNIVERSITA' DI PAVIA, PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, CONSORZIO DI BONIFICA EST-SESA E CENTRO FLORA AUTOCTONA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALLA CONSERVAZIONE DI ISOËTES MALINVERNIANA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

La Dirigente Nadia Padovan

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 e ratificata dall'Italia con legge 124/1994;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Strategia europea per la biodiversità "Riportiamo la natura nelle nostre vite" (COM (2020) 380 final, 20.05.2020);
- la Strategia nazionale per la Biodiversità al 2030, approvata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;
- la Strategia regionale per la biodiversità, approvata con DGR del 15/12/2022 n. 7551;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- il Decreto 2 aprile 2020 del Ministero dell'Ambiente "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone";
- la legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea";
- il progetto Life IP "Gestire 2020", approvato con DGR n. X/4543 del 10.12.2015 "Approvazione della partecipazione regionale al progetto europeo "Nature integrated management to 2020 – Gestire 2020" presentato a valere sul programma "Life 2014-2020" (di seguito progetto Life IP "Gestire 2020");
- la DGR 12.07.2021 n. 5028 "Approvazione del documento "Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027" integrato a seguito del parere espresso dalla Commissione europea";
- la DGR XI/6501 del 13/06/2022 "Approvazione del programma operativo delle attività relative alla flora dell'Osservatorio regionale per la biodiversità per il triennio 2022-2024 e assegnazione dei relativi contributi al Centro Flora Autoctona";

DATO ATTO che Ersaf è partner del progetto Life IP "Gestire 2020", di cui Regione Lombardia è capofila;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto Life IP "Gestire 2020":



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- è stato approvato con DGR XI/1028 del 17/12/2018 il “Piano d’Azione per la flora in Direttiva Habitat (Allegati II e IV) di Lombardia e progettazione di misure e interventi di conservazione”;
- Ersaf è responsabile per la realizzazione dell’Azione C18, per la conservazione delle specie vegetali in Direttiva Habitat, nell’ambito della quale sono stati redatti Protocolli di coltivazione per *Isoëtes malinverniana*, specie particolarmente minacciata in regione Lombardia, oltre all’avvio della coltivazione e l’attività di reintroduzione o rafforzamento *in situ*;

CONSIDERATO che nel Documento “Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027” integrato a seguito del parere Espresso dalla Commissione europea” per *Isoëtes malinverniana* sono previsti interventi di mantenimento degli ambienti idonei (misura E.2.8.17) e di reintroduzione e rafforzamento delle popolazioni della specie (misura E.2.8.19), e che l’intervento di rafforzamento, il quale è valutato come prioritario, sarà realizzato nell’ambito del Progetto LIFE IP GESTIRE 2020 (E.2.8.19);

CONSIDERATO che con DGR n. XI/7547 del 15/12/2022 Regione Lombardia ha finanziato, su proposta del Centro Flora Autoctona, attività integrative delle ordinarie attività di monitoraggio floristico svolte dall’Osservatorio regionale per la Biodiversità, relative al monitoraggio delle “popolazioni storiche e recenti di *Isoëtes malinverniana* in Lombardia”;

PRESO ATTO che, come riferisce il Dirigente proponente, la distribuzione di questa specie, pteridofita acquatica endemica in Italia (presente solo in Piemonte e Lombardia), di acque sorgive, rogge e canali, si è drasticamente ridotta in tutta la Lombardia a causa di diversi fattori di pressione, tra cui l’eutrofizzazione dei canali del reticolo minore e le modalità di manutenzione degli stessi;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito dell’attività per l’assunzione di impegni nazionali per il raggiungimento dei target relativi al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protette, come previsto dalla Strategia europea per la biodiversità, ha proposto di inserire la specie in lista 1, ossia tra le specie per le quali si individua la massima responsabilità per il miglioramento dello stato di conservazione;

DATO ATTO che nell’ambito dell’Azione C18, come riferisce il Dirigente proponente, si sono svolti diversi incontri nel corso degli anni 2022-2023 tra Ersaf, Regione Lombardia Università di Pavia, altri ricercatori di Università Roma3, Centro



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Flora Autoctona, Orto Botanico di Casina Rosa dell'Università degli Studi di Milano, Parco del Ticino e Consorzio Est-Sesia, al fine di definire le iniziative più idonee ed efficaci per la conservazione e reintroduzione o rafforzamento della specie;

DATO ATTO che a seguito dei suddetti incontri è stato predisposto, ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., lo schema di "Accordo tra Regione Lombardia, Ersaf, Università di Pavia, Parco lombardo della Valle del Ticino, Consorzio di Bonifica Est-Sesia, Centro Flora Autoctona per l'attuazione di un progetto dedicato alla conservazione della specie *Isoëtes malinverniana*", di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;"

DATO ATTO che Ersaf, nell'ambito del budget del progetto Life IP "Gestire 2020", si fa carico delle spese previste dal presente Accordo pari a €10.000,00, che trovano copertura nel Bilancio Ersaf 2023-2025;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di "Accordo tra Regione Lombardia, Ersaf, Università di Pavia, Parco lombardo della Valle del Ticino, Consorzio di Bonifica Est-Sesia, Centro Flora Autoctona per l'attuazione di un progetto dedicato alla conservazione della specie *Isoëtes malinverniana*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità la sottoscrizione del suddetto Accordo;
- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

DATO ATTO che dalla sottoscrizione dell'Accordo non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il P.R.S.S. della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale XII/42 del 20.06.2023, e in particolare l'Obiettivo Strategico 5.3.5 "Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità";

VISTO l'art. 17 della l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di “Accordo tra Regione Lombardia, Ersaf, Università di Pavia, Parco lombardo della Valle del Ticino, Consorzio di Bonifica Est-Sesia, Centro Flora Autoctona per l'attuazione di un progetto dedicato alla conservazione della specie *Isoëtes malinverniana*”, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità la sottoscrizione del suddetto Accordo;
3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, ERSAF, UNIVERSITA' DI PAVIA, PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, CONSORZIO DI BONIFICA EST-SESA, CENTRO FLORA AUTOCTONA PER LA SPERIMENTAZIONE IN CAMPO DEDICATA ALLA CONSERVAZIONE DI *ISOËTES MALINVERNIANA* Ces. & De Not.

TRA

Regione Lombardia, U.O. Parchi Biodiversità e Sistemi delle conoscenze, di seguito indicata per brevità con "Regione Lombardia", con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità Alessandra Norcini;

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, di seguito indicato per brevità con "Parco", C.F. 86004850151, qui rappresentato dal Presidente, Cristina Chiappa, domiciliato per la carica presso la sede legale in via Isonzo 1 a Pontevecchio di Magenta (MI);

L'Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente (C.F. 80007270186), di seguito indicato per brevità con "Università", con sede legale Via Ferrata, 1, rappresentato dal Prof. Graziano Rossi, domiciliato per la carica presso Via Ferrata 1;

Il Consorzio di Bonifica Est-Sesia, di seguito indicato per brevità con "Consorzio" con sede legale XXXXX, rappresentato dal XXXXXX, domiciliato per la carica presso XXXXXX

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, di seguito indicato per brevità con "ERSAF" con sede legale in Via Pola, 12, Milano (C.F. 03609320969) rappresentato dal Presidente Fabio Losio;

Il Parco del Monte Barro, ente gestore del Centro Flora Autoctona della Lombardia, di seguito indicato per brevità con "CFA", con sede legale Via Bertarelli 11, 23851 Galbiate (LC), C.F. n. 83008280139, P.I. n. 01831780133, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott.ssa Paola Golfari

PREMESSO che:

- Regione Lombardia è l'ente capofila del progetto Life IP Gestire 2020, un progetto cofinanziato dalla Unione Europea che ha tra gli scopi principali l'attuazione del *Prioritized Action Framework* per la conservazione di habitat e specie nei Siti Natura 2000;
- ERSAF è partner del progetto Life IP Gestire 2020;
- il progetto Life IP Gestire 2020 prevede un'azione specifica per la conservazione delle specie vegetali in Direttiva Habitat e che l'Azione C18 - Conservazione *ex-situ* e reintroduzione di specie vegetali (All. II e IV DH), di cui ERSAF è responsabile, prevede per *Isoëtes malinverniana* la redazione di Protocolli di coltivazione, l'avvio alla coltivazione e l'attività di reintroduzione o rafforzamento *in situ*;
- *Isoëtes malinverniana* è una specie vegetale inserita in Allegato II Direttiva 92/43/CEE, in Lista rossa Globale e Italiana come *Critically Endangered* e inclusa nella Legge Regionale 10/2008 come specie "a protezione rigorosa";
- il Centro Flora Autoctona (o CFA) è una stazione sperimentale della Regione Lombardia il cui obiettivo fondamentale è la promozione di azioni tali da garantire la disponibilità di piante autoctone compatibili con le popolazioni lombarde;

- l'Università ha elaborato in collaborazione con CFA i protocolli di coltivazione e il mantenimento di una collezione *ex situ* di *Isoëtes malinverniana* così come previsto dal progetto Life IP GESTIRE2020 – Azione C18;
- tale collezione *ex situ* di *Isoëtes malinverniana* è costituita da circa un centinaio di individui che fungono da importantissima riserva di materiale genetico;
- l'Università, su mandato del CFA, ha condotto nel 2023 un monitoraggio estensivo di tutte le stazioni storiche di *Isoëtes malinverniana* e i risultati indicano che in Lombardia la pianta è in via di estinzione;
- l'Università ha individuato un solo popolamento in un tratto del Cavo Ottone a Vigevano (PV), ove sono presenti 3 esemplari di *Isoëtes malinverniana*;
- tra le soluzioni prospettate dall'Università per evitare l'estinzione vi è la sperimentazione di una reintroduzione della specie in siti idonei;
- il Consorzio gestisce diversi tratti dei canali in cui storicamente era presente la pianta e si è reso disponibile ad un coinvolgimento per la sua conservazione;
- la maggior parte dei canali dove era presente storicamente la pianta o dove sono stati individuati gli ultimi esemplari si trova nel Parco, in particolare, il tratto di canale interessato dalla sperimentazione è sito all'interno della ZSC IT2080002 - "Basso corso e sponde del Ticino", il cui Ente Gestore è il Parco;
- l'Università si è resa disponibile per un progetto sperimentale di messa a dimora di circa 100 esemplari di *Isoëtes malinverniana* in sito idoneo;

tutto ciò premesso

Regione Lombardia, ERSAF, Università, CFA, Consorzio e Parco di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'intervento sperimentale di reintroduzione di circa 100 esemplari di *Isoëtes malinverniana* in luogo idoneo, individuato dall'Università e concordato con ERSAF, Consorzio, Parco, CFA, RL.

La modalità della reintroduzione è indicata dall'Università coerentemente con il protocollo redatto con l'Azione C18 del progetto Life IP Gestire 2020.

Art. 2 - Impegni delle Parti

- Regione Lombardia si impegna a coordinare in generale l'iniziativa garantendo il corretto scambio di informazione tra tutti i partner del presente Accordo;
- ERSAF svolge il ruolo di coordinatore tecnico e garantirà il corretto sviluppo delle fasi della sperimentazione;
- l'Università si impegna a sviluppare un progetto di reintroduzione sperimentale di *Isoëtes malinverniana*, consistente in:
 - a) redazione di un report preliminare, finalizzato ad elencare le fasi della sperimentazione, individuare la localizzazione dell'intervento, le finalità e i risultati attesi, comprensivo di un cronoprogramma di massima;
 - b) monitoraggio preliminare al fine di individuare il sito/i idonei per la sperimentazione;

- c) messa a dimora di circa 100 esemplari di *Isoëtes malinverniana*, con le modalità stabilite dal report di cui sopra e previo accordo con il Parco e il Consorzio;
- d) redazione di un report conclusivo sulle attività di messa a dimora, comprensivo di cartografia/shapefile, che dovrà includere:
- descrizione delle finalità dell'intervento, con un riassunto del monitoraggio e degli studi preliminari che hanno portato all'individuazione del sito idoneo per la messa a dimora;
 - descrizione del quadro sperimentale, in cui si evidenzino le modalità della messa a dimora, le criticità riscontrate e le potenzialità dell'intervento;
 - i risultati ottenuti con la messa a dimora del popolamento di piante;
- e) monitoraggio annuale *post operam* dell'andamento della sperimentazione in campo, per un periodo di due anni (2024-2025);
- f) redazione di report annuali del monitoraggio *post operam* secondo quanto riportato ai punti successivi;
- g) sviluppo di Linee guida gestionali al fine di favorire la sopravvivenza e il ritorno della pianta nei canali;
- ERSAF si impegna a contribuire con una cifra di € 10.000, che trova copertura nel Bilancio Ersaf 2023-2025. a favore dell'Università, per le finalità riportate ai precedenti punti a), b), c), d);
 - l'Università si impegna a sostenere le spese relative allo sviluppo delle attività riportate ai precedenti punti e), f), g);
 - l'Università si impegna ad aggiornare i partner in merito all'andamento della sperimentazione, in primis alla comunicazione/condivisione del sito/i idonei per la sperimentazione rilevati a seguito del monitoraggio preliminare e, comunque, ogni qual volta dovessero essere riscontrate criticità o difficoltà di diverso tipo;
 - L'Università si impegna a monitorare i tratti di canale ove è stata reintrodotta la pianta e a elaborare un rapporto descrittivo dello stato di conservazione dei popolamenti messi a dimora per i successivi due anni;
 - Il Consorzio si impegna ad eseguire la corretta manutenzione del tratto di canale in cui verrà messo a dimora il popolamento di *Isoëtes malinverniana*, ad intervenire tempestivamente qualora vi siano delle segnalazioni da parte dell'Università e ad informare i frontisti della presenza della specie;
 - Il Consorzio si impegna a recepire le Linee Guida sulla manutenzione dei tratti di canali ove si è riscontrata la presenza di esemplari *Isoëtes malinverniana*;
 - Il Parco si impegna a collaborare in merito alle eventuali procedure autorizzative e a fornire supporto con proprie strutture o con personale o GEV, laddove necessario, alle operazioni logistiche, di monitoraggio e di intervento; a prevedere l'eventuale aggiornamento delle misure di conservazione sulle specie in relazione ai risultati conseguiti;
 - Il CFA si impegna a fornire tutto il necessario supporto scientifico e a coordinare la trasmissione/recepimento dei dati raccolti dal progetto sulla specie, in relazione ai risultati conseguiti, ai fini dell'aggiornamento della banca dati dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità della Lombardia e dell'eventuale aggiornamento dei Formulari Standard dei siti Natura 2000.

Art. 3 - Spese ammissibili

ERSAF, come riportato nell'art. 1, riconoscerà all'Università un contributo forfettario pari a 10.000 euro, a copertura delle spese sostenute per le attività dettagliate ai punti da a) a d) dell'art. 2; le spese saranno ritenute ammissibili se attestate dai prodotti dettagliati ai punti da a) a d) dell'art. 2.

Art 4. Periodo di realizzazione del progetto

Il progetto di reintroduzione sperimentale, così come elencato all'art.2, dovrà partire entro ottobre 2023 e concludersi entro dicembre 2025.

In particolare:

- il **report preliminare e risultati del monitoraggio preliminare**, di cui all'art. 2 punti a) e b), dovranno essere consegnati entro il 30 ottobre 2023;
- la sperimentazione della **messa a dimora** dovrà concludersi entro il 20 novembre 2023;
- la **consegna del report conclusivo** e la **bozza delle Linee Guida** sulla manutenzione dei tratti di canali ove si è riscontrata la presenza di esemplari *Isoëtes malinverniana*, di cui all'art. 2 ai punti d) e g), dovranno avvenire entro il 15 dicembre 2023.

Il report conclusivo dovrà inoltre essere accompagnato da adeguata iconografia dell'intervento e uno shapefile con i punti di reintroduzione sperimentale

- Il **monitoraggio post operam e i relativi report annuali** di cui all'art. 2 ai punti e) ed f) sarà realizzato nel biennio 2024/2025. Tali report andranno consegnati rispettivamente entro dicembre 2024 ed entro dicembre 2025.

Il report del 2025, oltre a richiamare le considerazioni relative al 2024, dovrà fornire adeguata iconografia e valutazioni conclusive e proposte propedeutiche al miglioramento delle linee guida sulla manutenzione dei tratti di canali interessati dalla presenza della specie.

- La consegna delle **Linee Guida definitive** sulla manutenzione dei tratti di canale dovrà avvenire entro dicembre 2025.

L'Università si impegna a trasmettere al partenariato i report relativi alle diverse fasi del progetto, come sopra elencato.

Art.5 - Modifiche progettuali

Eventuali necessità di modifica del progetto da parte dell'Università dovranno essere adeguatamente motivate, sottoposte ed approvate da ERSAF, previa consultazione con gli altri partner.

Qualora dovessero sopravvenire necessità o criticità di diverso genere da parte degli altri partner, le stesse dovranno essere oggetto di discussione da parte di tutte le parti interessate al fine di arrivare ad una soluzione congrua per tutti.

Art. 6 - Conclusione della convenzione

La convenzione si intende conclusa al termine della consegna dei prodotti di cui all'art. 4 entro il 2025.

Art. 7 - Liquidazione del contributo ERSAF

Il contributo da parte di ERSAF all'Università verrà erogato in un'unica soluzione alla consegna del report conclusivo sull'esito della messa a dimora sperimentale, dettagliate all'art. 3, entro il 15 dicembre 2023.

Art. - 8 Recesso

Qualora l'Università intenda recedere dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione dovrà comunicarlo a ERSAF nel termine più breve possibile, restituendo la parte di contributo eventualmente già ricevuta.

Art. 9 - Revoca del finanziamento

In caso di mancato rispetto delle modalità di realizzazione dell'intervento così come definite nel report preliminare di cui all'art. 2 punto a) ERSAF provvederà alla revoca del finanziamento previsto. Nel caso non sia possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie saranno riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D.Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

Art. 11 - Conservazione digitale della convenzione

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di ERSAF.

Art. - 12 Validità ed efficacia della convenzione

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ERSAF

Il Presidente o un suo delegato

Regione Lombardia, Struttura Natura e Biodiversità

Il Dirigente

Università degli Studi di Pavia

XXXXX

Il Parco

XXXXX

Il Consorzio

XXXX

Il CFA

XXXX